

SOCIETA' CANOTTIERI GENOVESI **“ELPIS”**

Associazione Sportiva Dilettantistica

Porticciolo Duca degli Abruzzi

Via al Molo Giano

16126 Genova

Codice fiscale 80034550105

STATUTO

COSTITUZIONE – SCOPI – PATRIMONIO

ART. 1

In data 4 settembre 1902 è stata costituita in Genova, con durata illimitata, una associazione sportiva non avente scopo di lucro, apolitica ed areligiosa, denominata “*Società Canottieri Genovesi Elpis*”. Tale denominazione in data 2 aprile 2005 è stata integrata ai sensi di legge con la specificazione “*Associazione Sportiva Dilettantistica*”.

La “SOCIETA' CANOTTIERI GENOVESI ELPIS – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (di seguito chiamata anche semplicemente “Società”) gode della personalità giuridica di diritto privato; essa ha attualmente sede propria in Genova nel porticciolo “Duca degli Abruzzi” ed è retta dal presente Statuto, approvato in una prima Assemblea Generale dei Soci in data 21 dicembre 1903 e modificato con successive delibere del 13 luglio 1906, 28 febbraio 1923, 22 giugno 1941, 14 ottobre 1945, 6 dicembre 1945, 2 aprile 1968, 11 aprile 1969, 9 aprile 1972, 23 giugno 1979, 26 ottobre 1980, 21 aprile 2001 e 24 maggio 2008.

ART. 2

La Società si prefigge di coltivare a scopo ginnico dilettantistico e turistico l'esercizio della voga e di favorire, promuovendole e partecipandovi, le regate

a remi e, in particolare, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio.

Per raggiungere questo scopo essa svolge un'appropriate attività didattica e curare una idonea attrezzatura della sede sia nei locali ad uso sportivo sia in quelli di riunione, provvedendo altresì a mantenere in efficienza un adeguato numero di imbarcazioni da corsa e da turismo, che saranno a disposizione degli associati secondo le modalità e limitazioni stabilite dai Regolamenti Interni.

Subordinatamente a tale scopo principale e nella misura che ciò non contrasti con i suoi interessi primari, essa può altresì favorire altri sport ed attività, anche non nautici, mediante costituzione di sezioni speciali, alle quali, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 6, possono aderire sia i soci sia degli aderenti non soci, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità sociali.

ART. 3

I premi vinti dai soci, ove abbiano partecipato a regate sotto il nome della Società, sono di assoluta spettanza di quest'ultima, anche quando l'imbarcazione fosse di proprietà dei concorrenti, fatta esclusione di quelli aventi carattere personale.

Soltanto i premi stabiliti dal programma per i vogatori sono di spettanza dei componenti gli equipaggi.

ART. 4

La Società aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio e fa riferimento ai principi da Essa sostenuti tra cui, in modo particolare, le norme sportive in materia "antidoping" del CONI.

CATEGORIE DEI SOCI

ART. 5

La Società si compone di:

- a) Soci "Fondatori";
- b) Soci "Onorari";
- c) Soci "Vitalizi";
- d) Soci "Annuali";

e) Soci "Allievi".

Indipendentemente dalle categorie di soci sopra elencate, tutti i soci sono titolari dei medesimi diritti, tranne che per:

- Il diritto di voto nei consessi sociali e, conseguentemente, l'elettorato "attivo" (diritto di eleggere a cariche sociali), il quale si perfeziona con il raggiungimento della maggiore età;
- l'elettorato "passivo" (diritto di essere designati a cariche sociali), riservato ai soci che, oltretché la maggiore età, abbiano una anzianità di associazione di almeno 12 mesi (raddoppiata a 24 mesi per l'eleggibilità alla carica di Presidente).

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero dei soci è subordinato all'attrezzatura ed alla capienza dei locali ed il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di sospendere temporaneamente le ammissioni di nuovi soci, tutte le volte che lo ritenga necessario.

ART. 6

È facoltà del Consiglio Direttivo di istituire sezioni speciali per la pratica di attività diverse dal canottaggio, alle quali potranno aderire i soci che ne facciano domanda.

La costituzione delle sezioni speciali deve essere approvata dai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo della Società. Analoga maggioranza qualificata è richiesta per il loro eventuale successivo scioglimento.

È pure facoltà del Consiglio Direttivo di (i) ammettere a frequentare le sezioni speciali della Società, in qualità di Aderenti, terzi non soci, che abbiano interesse a praticare le attività di tali sezioni, nonché di (ii) autorizzare i soci che abbiano aderito alle sezioni speciali e gli Aderenti, nell'ambito delle attività delle sezioni speciali, ad utilizzare presso la Sede sociale mezzi e/o attrezzature di proprietà (o comunque nella disponibilità) degli stessi.

L'ammissione ad Aderente di terzi non soci è provvisoria e temporanea, e non conferisce agli ammessi alcuno dei diritti dei soci.

L'ammissione degli Aderenti non soci è subordinata alla capacità ricettiva della sede ed alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo di una domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da due soci proponenti.

I soci che abbiano aderito alle sezioni speciali e gli Aderenti sono tenuti alla corresponsione delle seguenti quote, stabilite dal Consiglio Direttivo:

- quota di ammissione alla sezione speciale, da corrispondere all'atto della domanda;
- quota annuale di adesione da corrispondere anticipatamente. L'entità di tale quota è determinata anche in base alle caratteristiche del mezzo e/o attrezzatura eventualmente ammessi, ed è accettata dall'Aderente all'atto della sottoscrizione della domanda;
- eventuali quote addizionali previste per servizi speciali e straordinari.

Senza pregiudizio per quanto stabilito dal presente articolo 6, la mancata corresponsione, anche parziale, delle suddette quote comporta (i) per l'Aderente la decadenza dalla qualifica di Aderente, fermo restando il diritto della Società di esigere le quote dovute e non ancora corrisposte; (ii) per il socio che abbia aderito alle sezioni speciali, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 12 del presente Statuto.

L'anno di adesione coincide con l'anno solare in corso.

Le suddette quote non sono frazionabili e devono essere corrisposte per tutto l'anno di ammissione.

Qualora lo stato di morosità degli Aderenti (ovvero dei soci) autorizzati all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature, sistemati in acqua o a terra negli spazi in concessione alla Società, perduri oltre 3 mesi dalla data di scadenza delle quote, la Società, dopo aver dato avviso a mezzo lettera raccomandata AR al soggetto moroso con un preavviso di 15 giorni, avrà il diritto di ritenere e disporre, nei limiti di legge, dei mezzi e/o delle attrezzature stesse fino all'integrale pagamento del dovuto compresi gli interessi di mora.

La rinuncia alla qualifica di Aderente deve essere comunicata con lettera raccomandata postale indirizzata alla Presidenza della Società, da spedire almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno ossia entro il mese di settembre dell'anno di adesione in corso.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, i diritti ed i doveri degli Aderenti saranno stabiliti da appositi Regolamenti Interni, approvati dal Consiglio Direttivo della Società.

L'Aderente alla sezione speciale che assumesse una condotta contraria alla Società, che ne compromettesse con parole o con fatti il buon nome o che ne turbasse l'andamento, sarà dal Consiglio Direttivo escluso da tale sua qualifica.

L'esclusione comporta la decadenza da tutti i diritti conferiti dalla adesione.

In caso di esclusione l'Aderente non potrà richiedere la restituzione o la sospensione delle quote a qualunque titolo versate o dovute per l'anno in corso, che saranno trattenute dalla Società a titolo di penalità.

Il presente articolo dello Statuto sarà riportato per esteso sul modulo di domanda che il richiedente dovrà restituire completato nelle parti mancanti e specificatamente sottoscritto come incondizionata adesione all'articolo stesso.

ART. 7

Le categorie dei soci sono così suddivise:

- Fondatori: tutti gli iscritti al 31.3.1903;
- Onorari: rispettivamente quelle persone o Enti che, per meriti particolari e notevoli vantaggi apportati alla Società, vengano dichiarati tali dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Vitalizi: coloro che, avendo compiuto il quarantesimo anno di età ed essendo soci "Annuali" da non meno di dieci anni, previa delibera del Consiglio Direttivo versino una somma una tantum pari ad otto volte la quota associativa annuale in vigore al momento del passaggio di categoria;
- Annuali: coloro che sono ammessi in tale categoria a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e abbiano compiuto il 24° anno di età entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Allievi: tutti i restanti soci di età inferiore a 24 anni.

Il Consiglio può prevedere quote associative annuali ridotte per i soci Allievi studenti bisognosi.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8

La domanda di associazione deve essere redatta su modulo che rilascia la segreteria sociale e firmata dal richiedente come incondizionata adesione al presente Statuto ed ai Regolamenti Interni adottati dal Consiglio Direttivo.

Per i minorenni occorre altresì la firma del genitore che ne ha la potestà o di chi ne ha la legale rappresentanza, quale approvazione esplicita dell'esonero

della Società da ogni e qualsiasi responsabilità morale e giuridica, nonché quale garanzia degli obblighi finanziari assunti dal socio.

Non può essere socio colui che sia stato radiato da altra Società di canottaggio perché moroso ovvero espulso per altri motivi.

Non può essere altresì socio, colui che sia tesserato F.I.C. con altra società sportiva, salva espressa e preventiva deroga del Consiglio Direttivo.

La proposta di associazione deve essere avanzata da due soci, dei quali almeno uno appartenente alla categoria dei soci Annuali; essi sono moralmente responsabili della onestà e della moralità del nuovo iscritto.

Le quote sociali devono essere versate contemporaneamente alla presentazione della domanda.

ART. 9

Il nome del candidato dovrà rimanere esposto in sede per 15 giorni, durante i quali i Soci potranno fare pervenire alla Presidenza eventuali loro osservazioni. Decorso il termine suddetto, il Consiglio Direttivo valuterà la candidatura a Socio e, in caso di approvazione, informerà l'interessato della avvenuta accettazione, trasmettendogli la relativa tessera.

In caso di rigetto motivato dell'istanza di associazione, il Consiglio Direttivo informerà i soci proponenti oltreché il diretto interessato, disponendo altresì il rimborso delle quote già versate.

DOVERI DEI SOCI

ART. 10

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto Sociale, i Regolamenti Interni nonché le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo; tali deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali affinché i soci ne abbiano conoscenza.

Essi hanno altresì l'obbligo di cooperare al maggior sviluppo morale e materiale della Società, di usare il materiale sociale con cura e di risarcire i danni eventualmente arrecati al materiale stesso ed ai locali della sede.

ART. 11

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche nei Direttivi di altre Società Sportive affiliate alla stessa Federazione Sportiva Nazionale.

ART. 12

Il pagamento delle quote decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene presentata; il socio è in dovere di effettuare i versamenti direttamente alla cassa della Società.

Il socio che entro il mese di gennaio di ciascun anno non abbia provveduto al versamento della quota per l'anno sociale in corso, viene invitato con lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione; trascorso un mese, senza che il pagamento sia stato effettuato, il socio viene considerato moroso.

Il socio moroso non potrà accedere agli impianti della Società.

Se lo stato di morosità persisterà per ulteriori due mesi, il Consiglio Direttivo sarà tenuto ad adottare nei confronti dell'inadempiente il provvedimento di espulsione, salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo medesimo.

Sulle somme dovute il socio non in regola dovrà corrispondere, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento, un interesse di mora.

ART. 13

Il socio che assumesse una condotta contraria alla Società, che ne compromettesse con parole o fatti il buon nome e che non ottemperasse alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sarà dal Consiglio Direttivo assoggettato, a seconda della gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) deplorazione;
- d) sospensione fino a sei mesi;
- e) espulsione, se deliberata dall'Assemblea.

Entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo il socio potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri.

ART. 14

Le dimissioni del socio debbono essere comunicate direttamente alla Presidenza, a mezzo lettera raccomandata.

Il dimissionario dovrà trovarsi in regola con la cassa sociale e dovrà in ogni caso provvedere al saldo di quanto eventualmente dovuto alla Società.

Le dimissioni produrranno effetto dalla ricezione della raccomandata da parte della Società.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 15

I soci in regola con le quote sociali, nonché i soci onorari e vitalizi, fruiscono dei seguenti diritti:

- a) frequentare i locali della Società e prendere parte alle manifestazioni sociali;
- b) usare il materiale sociale secondo le norme dei Regolamenti Interni in vigore;
- c) partecipare alla Assemblea Generale dei Soci, prendendo parte alle votazioni soltanto se maggiorenni;
- d) vestire la divisa sociale, fregiarsi del distintivo e battere guidone sociale sulle imbarcazioni di loro proprietà;
- e) prendere parte alle regate dietro proposta del Direttore Sportivo;
- f) godere di tutti quei vantaggi che potranno essere concessi ai componenti della Società.

ART. 16

Il socio chiamato a prestare servizio militare oppure costretto a lasciare Genova per non meno di un anno potrà, sempre che sia scaduto il termine minimo di associazione di dodici mesi, essere esonerato dal pagamento delle quote ad iniziare dal primo giorno del trimestre sociale successivo a quello in cui avrà presentato la domanda di sospensione dei pagamenti.

Per poter usufruire di questo diritto occorre trovarsi in regola con la cassa sociale ed indirizzare la richiesta, con lettera raccomandata postale, alla

Presidenza, alla quale dovrà pure essere data notifica, con analogo mezzo, del ricevimento della relativa deliberazione della Società.

AMMINISTRAZIONE SOCIALE

ART. 17

L'anno sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio sarà a disposizione dei soci, presso la bacheca della sede sociale, almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci deputata alla sua discussione.

E' vietata la distribuzione diretta ed indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Società è di diritto membro del Consiglio; gli altri componenti di tale organo ("Consiglieri") sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci a scrutinio segreto.

La composizione del Consiglio Direttivo, variabile da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13 membri, è determinata in sede di assemblea ordinaria secondo le esigenze sociali.

Una quota pari al 20% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo è riservata agli atleti maggiorenni tesserati per l'associazione che svolgano attività agonistica da almeno un anno ed abbiano conseguito, in gare ufficiali, punteggi validi ai fini delle classifiche federali. La loro elezione avviene da parte degli atleti tesserati per l'associazione in possesso dei medesimi requisiti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Salvo quanto previsto nel quarto comma, l'elezione alla carica di Consigliere è riservata ai soci che siano tali da almeno un anno e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 19

L'Assemblea Generale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.

ART. 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 21

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci a scrutinio segreto. Possono concorrere per l'elezione alla carica i soci maggiorenni che siano iscritti all'associazione da almeno due anni o che lo siano comunque stati per identico periodo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

Insieme al Presidente essi costituiscono la Presidenza della Società.

Il Presidente Onorario, su invito della Presidenza, può rappresentare la Società e partecipare, senza comunque diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 22

Il Presidente è il rappresentante legale della Società ed in tale qualità agisce in ogni evenienza. Egli presiede le riunioni delle Assemblee sociali e del Consiglio Direttivo, regola e sorveglia l'andamento amministrativo e sportivo della Società; autentica bilanci, diplomi, tessere; firma i mandati di pagamento ed ha facoltà di rilasciare procure di ordinaria e/o straordinaria amministrazione sui conti correnti bancari e postali; firma tutta la corrispondenza non diretta ai soci, come pure quella diretta ai soci che rifletta provvedimenti disciplinari o tratti argomenti di particolare rilievo.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qual volta l'interesse sociale lo esiga. Esso viene convocato dal Presidente o, nell'impossibilità, da chi ne svolge le funzioni ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, quello del Presidente conterà per due.

I membri dell'organo direttivo hanno il dovere di partecipare attivamente ai lavori dello stesso in tutte le sue manifestazioni. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare dimissionari i Consiglieri i quali, senza giustificato motivo, non siano intervenuti per tre volte consecutive alle adunanze.

A condizione che il numero dei consiglieri che rimangono in carica non sia inferiore a sette (7), il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non integrare il posto di consigliere resosi vacante.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva Regolamenti Interni, curandone l'applicazione;
- b) delibera sull'entità delle quote di ammissione, delle quote annuali e delle tariffe interne nonché sui corrispettivi dei servizi prestati dalla Società (affitto di posti barca, stipetti, ecc.);
- c) redige i documenti previsionali di spesa ed i bilanci consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci e provvede per il loro controllo da parte dei Revisori dei Conti;
- d) delibera le proposte di modifica allo Statuto Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- e) stabilisce il giorno di riunione delle Assemblee sociali e l'ordine degli argomenti da discutere;
- f) nomina Comitati e Commissioni per gli scopi che crede opportuni, sempre però includendovi un membro della Presidenza;
- g) provvede affinché tutti i soci adempiano alle prescrizioni dello Statuto Sociale, dei Regolamenti Interni nonché alle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo medesimo;
- h) assume o licenzia il personale e ne fissa gli emolumenti;

- i) tratta acquisti o cessioni di materiale ed in genere tutti gli affari che interessano il patrimonio sociale;
- j) delibera sulle domande di ammissione come socio "Allievo" e/o come "Aderente" alle sezioni speciali;
- k) delibera sulle domande di ammissione nella categoria dei soci Annuali;
- l) determina le divise sociali;
- m) delibera se la Società debba prendere parte a manifestazioni di qualunque genere;
- n) bandisce e disciplina le regate.

ART. 25

Se nel corso del mandato si rendesse vacante la carica di Presidente, le sue funzioni saranno provvisoriamente assunte dal Vice Presidente anziano, il quale resterà in carica per il solo disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 26

Scaduto il mandato, il Consiglio Direttivo deve consegnare ai nuovi entranti l'inventario del patrimonio sociale, il bilancio con il relativo saldo di cassa e l'archivio sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/ SINDACI

ART. 27

Eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è un organo composto da tre membri che non ricoprono cariche sociali.

Esso dura in carica due anni ed ha il compito di controllare il documento previsionale di spesa ed il bilancio consuntivo una volta redatti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART 28

L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Consiglio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, prescelti fra i soci che non ricoprono cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni; esso provvede a dirimere tutte le controversie che possono sorgere fra i soci nonché fra i soci e la Società.

Provvede inoltre, in caso ne sia richiesto o di propria iniziativa, a stabilire quale deve essere la corretta interpretazione da darsi alle norme statutarie o regolamentari.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 29

L'Assemblea Generale dei Soci, organo sovrano della Società, viene convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ordinariamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e straordinariamente tutte le volte in cui se ne presenti la necessità ovvero quando lo richieda, con domanda scritta e motivata, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ART. 30

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci ed affisso in sede almeno quindici giorni prima della riunione.

ART. 31

L'Assemblea, convocata tanto ordinariamente quanto straordinariamente secondo le modalità ed i termini prescritti negli articoli precedenti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto altrimenti disposto dallo Statuto circa lo scioglimento della Società.

Sono valide le deliberazioni che ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta degli intervenuti aventi diritto al voto.

Le deleghe sono ammesse nella misura di una per persona.

ART. 32

L'Assemblea Generale dei Soci deve obbligatoriamente essere convocata per deliberare su:

- a) le proposte di modifica allo Statuto Sociale avanzate dal Consiglio Direttivo;
- b) la relazione annuale sull'andamento amministrativo e sportivo della Società;
- c) il bilancio consuntivo ed il documento previsionale di spesa annuali;
- d) la stipulazione e l'estinzione di prestiti nonché le eventuali spese straordinarie eccedenti il limite della normale amministrazione;
- e) tutte le questioni, espressamente indicate nell'ordine del giorno e limitatamente ad esse medesime, che possono interessare il buon andamento della Società ed il nuovo esercizio amministrativo e sportivo;
- f) il rinnovo delle cariche sociali ogni due anni o quando ciò si renda necessario a' termini dello Statuto.

ART. 33

Il Presidente della Società, o chi ne fa le veci, presiede l'assemblea ed il Segretario del Consiglio Direttivo è di diritto Segretario dell'assemblea stessa.

ART. 34

L'Assemblea dei Soci delibera su qualsiasi materia ad essa demandata a titolo consultivo, nonché sulle questioni in ordine alle quali la maggioranza dei soci Annuali con diritto di voto abbia ritenuto utile che la stessa esprimesse il proprio giudizio.

STEMMA - DISTINTIVO – BANDIERE

ART. 35

La Bandiera della Società è quella genovese (croce rossa in campo bianco), portante al centro della croce lo stemma sociale.

Il Guidone porta i colori sociali, e cioè : fascia bianca orizzontale in campo celeste e stemma sociale.

L'una e l'altro devono usarsi soltanto per manifestazioni sportive od in quei casi speciali stabiliti dalla Presidenza, alla quale sono affidati.

Il Guidone per i soci deve avere misure appropriate all'imbarcazione sulla quale viene issato a prora.

Sono previsti speciali distintivi per i membri del Consiglio e per i soci Fondatori.

ART. 36

La maglia sociale è celeste con fascia bianca ed è senza maniche.

Lo stemma della Società è costituito da: croce rossa in campo bianco, sormontata da una stella d'oro a cinque punte e contornata da un salvagente celeste portante la legenda "Società Canottieri Genovesi Elpis"; il tutto poggiato su di un trofeo formato da un'ancora al centro e da un remo e da un rampone incrociati.

ART. 37

Il distintivo per i soci - in argento e smalto – è formato da un Guidone bianco-celeste, sovrapposto a due remi incrociati e contenuto in un salvagente bianco con la dicitura "Canottieri Elpis".

Uno speciale distintivo d'oro verrà assegnato, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, a quelle persone che si saranno rese particolarmente benemerite verso la Società sia nel campo amministrativo che sportivo.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo stesso verrà rilasciata per iscritto, accompagnata dalla relativa motivazione.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

ART. 38

Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea Generale dei Soci appositamente convocata con un preavviso di trenta giorni e l'approvazione da parte di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

ART. 39

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà tre liquidatori. Le attività, i premi di propaganda e qualsiasi altra attività patrimoniale, dopo avere fatto fronte agli impegni esistenti, saranno devoluti a quella eventuale Associazione che sorgesse con gli stessi intendimenti sportivi oppure ad altra Società di canottaggio già costituita o ad un Ente locale o Circolo o Struttura sociale operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.

Potranno essere restituiti ai singoli soci quei beni patrimoniali che risultassero in maniera indubbia essere stati sempre di loro assoluta ed esclusiva proprietà, e da loro conferiti alla Società in una qualsiasi forma di godimento reale o contrattuale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART 40

La Società è tenuta a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e delle eventuali altre Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la Società medesima intendesse in futuro affiliarsi.

Per quanto non fosse eventualmente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni, trovano prima applicazione, per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Italiana Canottaggio.

○○○○○○

Genova, 24 maggio 2008

Note fuori testo:

- *L'edizione dello Statuto Sociale approvata dall'Assemblea Generale dei Soci in data 2 aprile 2005 è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Genova (Ufficio di Piazza Carignano) in data 20 aprile 2005, con il numero 4750, Serie 3. In data 18 febbraio 2006 l'Assemblea Generale dei Soci ha apportato modifiche agli artt. 1 e 11; le nuove versioni degli stessi, riprodotte nel presente testo, sono state registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Genova (Ufficio di Piazza Carignano) in data 16 marzo 2006, con il numero 3385;*
- *In data 24 maggio 2008, l'Assemblea Generale dei Soci ha approvato le modifiche agli articoli; le nuove versioni degli stessi, riprodotte nel presente testo, sono state registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Genova (Ufficio di Piazza Carignano) in data, con il numero*;
- *In ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 1 dello Statuto, cfr. estratto della deliberazione della Giunta Regionale n° 3670 del 27/8/1993, pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – Parte II" del 12/1/1994 (Anno XXIV – N. 2 – Pag. 54), nonché iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Genova (n° 829 Reg. d'Ord., a far tempo dal 26/1/1994);*
- *L'integrazione alla denominazione sociale di cui all'art. 1 dello Statuto è stata operata ai sensi del D.L. 22 marzo 2004, n° 72 (convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n° 128), del D.L. 28 maggio 2004, n° 136, e della Delibera del C.O.N.I. n° 1273 del 15 luglio 2004.*